

Annullamento del divieto di realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 25 febbraio 2025, n. 313 - Giancaspro, pres. f.f.; Rossi, est. - Sinergia S.r.l.s. (avv.ti Cacciapaglia, Colazzo) c. Comune di Corigliano D'Otranto (avv. De Giorgi).

Ambiente - Annullamento in autotutela della PAS - Divieto di realizzazione di un impianto fotovoltaico - Annullamento.

(Omissis)

La società Sinergia s.r.l.s. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, prot. n. 12528 del 29.11.2024, a firma del Dirigente dell'UTC - Ufficio Urbanistica - Gestione del PUG - SUAP - Commercio e Patrimonio del Comune di Corigliano D'Otranto, avente ad oggetto: *"Procedura Abilitativa Semplificata del 29/7/2023 acquisita al N. 7946 del protocollo Comunale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a circa 700 kwp da realizzarsi sul terreno agricolo nel Comune di Corigliano D'Otranto (LE), catastalmente individuato al Fg. II, p.lle 63 e 95 esteso circa mq. 12.204,00. Ordinanza cautelare Consiglio di Stato n.3466/2024. Conclusione del procedimento avviato con atto prot. 10714 del 14/10/2024 e annullamento in autotutela della PAS del 29/7/2023 acquisita al n. 7946 del protocollo comunale"* e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, in epigrafe indicati.

A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

A) violazione e falsa applicazione dei principi in tema di autotutela, violazione e falsa applicazione degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 21 -*nonies*, comma 2-*bis*, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione carente, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta.

B) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 9-*bis*, del D.lgs. n. 199/2021, violazione e falsa applicazione dell'art. 22-*bis* del D.lgs. n. 199/2021, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici, violazione di legge.

C) violazione e falsa applicazione dei principi generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici, violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22-*bis* del D.lgs. n. 199/2021, violazione e falsa applicazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di imparzialità e di obiettività della valutazione, disomogeneità del metro valutativo, illogicità, ingiustizia manifesta.

D) violazione dei criteri di buon andamento e imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa; nonché dei principi del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di istruttoria, manifesta erroneità, irragionevolezza; arbitrarietà, genericità, carenza e difetto di motivazione.

Il Comune di Corigliano D'Otranto, in data 14.02.2025, si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 19.02.2025, dopo ampia discussione, il ricorso, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, è stato trattenuto in decisione, anche ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il gravame è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito indicate.

Fondate e meritevoli di accoglimento, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso il superamento, nella specie, del limite temporale dei 12 mesi ivi previsto.

Infatti, si è chiarito in giurisprudenza che la dichiarazione di inizio attività, prevista dall'art. 6 del D.lgs. n. 28 del 03.03.2011, ai fini dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili è un atto soggettivamente e oggettivamente privato riconducibile al *genus* della Scia, di cui all'art. 19 della Legge n. 241 del 1990 (Cons Stato, Ad. Plenaria 29 luglio 2011, n. 15; Cons. Stato, Sez. IV, 04.01.2023, n. 130).

Dal che ne deriva che l'Amministrazione, anche successivamente al decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 28/2011, può adottare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, provvedimenti inibitori *"in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-*nonies*"*.

Venendo al caso in esame, da quanto in atti:

- la società ricorrente ha presentato la PAS per l'installazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi in data 29.07.2023;
- il procedimento di riesame è stato avviato dall'Ente Comunale con nota del 14.10.2024 e definito in data 29.11.2024.

È evidente, come l'atto di riesame gravato sia intervenuto tardivamente ovvero ben oltre il termine dei 12 mesi previsto dall'art 21- *nonies* della L. n 241/1990.

A nulla rileva, in senso contrario, il riferimento dell'Ente civico resistente all'ordinanza cautelare n. 3466/2024 con cui il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza di questo T.A.R. n. 758/2024 di rigetto del ricorso proposto

dalla ricorrente avverso il provvedimento inibitorio del 24.10.2023 della PAS di che trattasi.

Le evenienze processuali, richiamate dall'Ente civico, infatti, non assurgono a circostanze idonee a posticipare la decorrenza del *dies a quo* previsto dall'art. 21 - *nonies* della L. n. 241/1990 per l'esercizio del potere di riesame.

Privo di pregio, sotto il profilo in esame, è anche il riferimento dell'Amministrazione comunale all'istanza avanzata dalla ricorrente in data 16.09.2024, ai fini del riesame del provvedimento inibitorio già adottato dall'Amministrazione, rispetto al quale pende attualmente giudizio dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 6460/2024).

E ciò in ragione della natura officiosa del potere di autotutela.

Dal che ne deriva che rispetto alle sollecitazioni del privato non sussiste alcun conseguente obbligo di provvedere.

Né per quanto in atti sono emerse, nel corso del procedimento di che trattasi, falsità e/o false rappresentazioni di fatti idonei a consentire il superamento del limite temporale sopra richiamato.

Da qui l'illegittimità del gravato provvedimento, adottato oltre il termine di 12 mesi normativamente previsto.

Il tutto, ovviamente, fermo restando i provvedimenti inibitori già emessi dall'Amministrazione comunale, i quali continuano a produrre i loro effetti, nel rispetto delle evenienze processuali che li riguardano (Consiglio di Stato, R.G. n. 6460/2024).

In conclusione il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato; assorbibile le restanti questioni.

Le spese, stante la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.

(Omissis)